

PENSIONI

NUOVE FACOLTA' DI RISCATTO

L'Inps con la circolare 106 del 25 luglio 2019 detta le istruzioni e modalità per esercitare le due facoltà introdotte dall'articolo 20 del Decreto L. 4/2019, convertito in legge il 28 marzo 2019 n.26

-Nuovo istituto di riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

-Nuovo criterio di calcolo di riscatto della laurea da valutare nel sistema contributivo.

Periodi non lavorati e ammessi a riscatto

Per quanto riguarda il riscatto dei periodi non lavorati il l'Inps illustra che la facoltà è riconosciuta in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (la condizione di iscrizione è soddisfatta in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda). Sono esclusi gli iscritti alle casse professionali (es. avvocati, commercialisti eccetera).

L'assicurato deve essere privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non deve sussistere qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata prima alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati.

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella **misura massima di cinque anni**, anche non continui e deve collocarsi **in epoca successiva al 31 dicembre 1995 fino al 28 gennaio 2019** e deve essere compreso tra la data del primo e dell'ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto).

Tale facoltà di riscatto potrà essere esercitata limitatamente al triennio 2019/2021.

Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, **non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa**, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati). **Il riscatto è utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione.**

L'onere è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti di pari importo. L'onere può essere rateizzato fino a 120 rate mensili.

Riscatto agevolato della laurea

L'onere agevolato è applicato esclusivamente a periodi del corso legale di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

I periodi devono pertanto essere successivi al 31.12.1995.

L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Poiché nel 2019 il minimale è di 15.878 euro l'onere per ogni anno da valorizzare il 33% risulta essere di 5.239,74€.

Ad esempio una laurea corso legale degli studi di 4 anni il costo è di euro 20.958,96

L'onere così determinato è **deducibile** dall'imposta lorda

Si tratta di **una facoltà aggiuntiva** (gli interessati possono, cioè, scegliere di versare l'onere con le precedenti regole, prendendo a riferimento la retribuzione dell'ultimo anno) e **che l'operazione ha efficacia sia ai fini del diritto sia della misura della pensione.**

Di fatto viene precisato che non è stata istituita una nuova tipologia di riscatto della laurea ma è soltanto stato introdotto un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto che si pone nel sistema contributivo.

Resta pertanto immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili di riscatto non interessati dalla legge in parola.

Ottobre 2019

giuliano coan

Consulente in diritto previdenziale e docente in materia